



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Gastone	ANDREAZZA	Componente
dott. Enzo	VINCENTI	Componente Rel.
dott.ssa Irene	TRICOMI	Componente
dott.ssa Anna	CRISCUOLO	Componente

DECISIONE

Francesco Desogus e Peppino Calleda, nella qualità di delegati del candidato del "MoVimento 5 Stelle" Luca Caschili e di Luigi Di Maio, presidente e legale rappresentante del medesimo "MoVimento", hanno proposto, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, del d.P.R. n. 361 del 1957, ricorso, in data 20 dicembre 2018, avverso la decisione, in data 18 dicembre 2018, dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello di Cagliari di non ammettere la candidatura del predetto Caschili a partecipare all'elezione suppletiva della Camera dei deputati nella circoscrizione elettorale XXVI Sardegna, collegio uninominale n. 01.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, con la citata decisione, ha ritenuto di escludere l'anzidetta candidatura in quanto mancante della presentazione nei termini del relativo contrassegno, non

"integrabile dopo la scadenza del termine" stesso (avvenuta alle ore 20,00 del 17 dicembre 2018), poiché "parte essenziale della candidatura", come richiesto dall'art. 92 del d.P.R. n. 361 del 1957, che, sebbene non richiamato dall'art. 86 del medesimo d.P.R., trova applicazione "necessaria" (come indicato nelle diramate istruzioni del Ministero dell'interno), "mancando nel presente procedimento elettorale la fase del deposito dei contrassegni presso il Ministero stesso, previsto dall'art. 14 del D.P.R. 361/1957".

In data 20 dicembre 2018 l'Ufficio centrale circoscrizionale ha presentato deduzioni ai sensi dell'art. 23, comma quarto, del d.P.R. n. 361 del 1957.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata falsa applicazione dell'art. 92 del d.P.R. n. 361 del 1957 (in quanto non richiamato dall'art. 86 dello stesso d.P.R.), nonché "carezza di legittimo presupposto" e "irrilevanza della motivazione" (per essere il contrassegno stato già depositato in occasione della fase preparatoria delle elezioni del 4 marzo 2018 e non essendo necessario ulteriore deposito nelle elezioni suppletive, quale "semplice appendice alle elezioni politiche generali") e violazione dell'art. 18-bis, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 (che rende non necessaria per i partiti presenti in Parlamento la sottoscrizione della candidatura da parte di un certo numero di elettori, con ciò palesando come logica conseguenza anche il non necessario deposito, per i predetti partiti, di un ulteriore contrassegno e, quindi, la inapplicabilità *in parte qua* dell'art. 92 del d.P.R. n. 361 del 1957).

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta "erroneità dei presupposti di fatto", poiché la dichiarazione di candidatura

conteneva al suo interno una copia del contrassegno "del diametro di cm. 3", oltre ad una sua "accurata descrizione", là dove, comunque, non vi era una norma che imponesse di depositarne una copia assieme alla candidatura.

Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione delle norme e principi in materia di partecipazione alle elezioni (ossia il *favor participationis*, che consente di ravvisare l'invalidità delle operazioni elettorali soltanto ove la mancanza di elementi essenziali impedisce il raggiungimento dello scopo), nonché la violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 361 del 1957 (per non aver l'Ufficio centrale circoscrizionale ammesso il deposito successivo - in data 18 dicembre 2018 - della copia del contrassegno).

E' assorbente l'esame del primo motivo di ricorso, il quale è fondato nei termini che seguono.

Il vigente art. 86 del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede, per la Camera dei deputati, che "Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".

Il citato art. 21-ter - che riguarda le elezioni suppletive per la vacanza del seggio uninominale della Valle d'Aosta o di uno dei seggi uninominali del Trentino-Alto Adige - contempla la scansione procedimentale per la convocazione dei comizi elettorali e l'elezione del senatore nel seggio vacante, ma nulla dispone quanto alle modalità di presentazione della candidatura, ivi comprese quelle di deposito dei contrassegni.

Il relativo vuoto normativo è solo apparente, in quanto va colmato non già con l'applicazione delle norme relative all'elezione uninominale del Collegio "Valle d'Aosta", di cui agli artt. 92 e 93 del d.P.R. n. 361 del 1957 - peraltro, non solo non richiamate dal comma quarto dell'art. 86 citato, ma costituenti anche disposizioni speciali dettate per l'elezione originaria in quel collegio -, bensì con la disciplina generale dettata dal d.P.R. n. 361 del 1957 per l'elezione della Camera dei deputati, di cui l'elezione suppletiva costituisce un procedimento accessorio rispetto a quello originariamente già definitosi, nel quale si va ad innestare. Depone in questo senso l'art. 18-bis, comma 2-bis, del citato d.P.R., a mente del quale, nelle elezioni originarie, "ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale a pena di inammissibilità" e tale requisito è stato già accertato in occasione delle elezioni del 4 marzo scorso.

In siffatta prospettiva, anche la fase del deposito dei contrassegni risulta già definita ai sensi degli artt. 14-17 del d.P.R. n. 361 del 1957 e, quindi, non necessita di ulteriore rinnovazione.

Ne consegue che, avendo il "MoVimento 5 Stelle" già partecipato all'elezione per la Camera dei deputati svoltasi il 4 marzo 2018, non risultava necessario il rinnovato deposito del contrassegno, essendo a tal fine del tutto sufficiente la descrizione particolareggiata di esso nella dichiarazione di presentazione della candidatura, che avrebbe consentito all'Ufficio centrale circoscrizionale di verificarne la conformità a quello già a suo tempo depositato e ammesso.

Va, dunque, ammessa la candidatura di Luca Caschili, del "MoVimento 5 Stelle" all'elezione suppletiva della Camera dei


deputati nella circoscrizione elettorale XXVI Sardegna, collegio uninominale n. 01.

P.Q.M.



ammette la candidatura di Luca Caschili, del "MoVimento 5 Stelle", all'elezione suppletiva della Camera dei deputati nella circoscrizione elettorale XXVI Sardegna, collegio uninominale n. 01.

Roma 21 dicembre 2018

Il Presidente



I Componenti



Depositato in Segreteria
oggi 21 dicembre 2018

Il Direttore Amministrativo
Donatella DOMINICI

